

Messaggio

numero

5134

data

26 giugno 2001

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Istituzione della Pretura penale e della funzione di Sostituto Procuratore Pubblico

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di legge concernente l'istituzione della Pretura penale e della funzione di sostituto Procuratore Pubblico.

1. INTRODUZIONE

Nell'ottica di migliorare il funzionamento della giustizia penale, lo scrivente Consiglio ha recentemente presentato due messaggi - del 10 giugno 1998 e del 25 gennaio 2000 - entrambi già accolti dal Gran Consiglio. Le semplificazioni procedurali relative al decreto d'accusa e al rito abbreviato, rispettivamente il potenziamento del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale, costituivano degli interventi urgenti, volti ad evitare la paralisi delle attuali strutture giudiziarie, oggettivamente sovraccariche in ambito penale. Queste misure sono state proposte nella prospettiva di trovare entro medio termine soluzioni di più ampio respiro nell'ambito di una sostanziale riforma dell'organizzazione giudiziaria ticinese. Infatti, se da un canto va riconosciuto che la magistratura penale ticinese è chiaramente sotto dotata nel contesto svizzero, d'altro canto la prospettiva di periodicamente potenziarne gli effettivi appare piuttosto riduttiva, in quanto centrata sul solo aspetto quantitativo a scapito di un'analisi del sistema giudiziario stesso.

Anche il Gran Consiglio, approvando il potenziamento della magistratura penale, ha sottolineato la necessità d'elaborare al più presto delle misure d'accompagnamento atte a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia, particolarmente nel settore penale che da anni versa in una situazione di disagio (cfr. punto IV della Legge 26 giugno 2000).

Il disegno di legge qui presentato rappresenta un primo passo in questa direzione, realizzabile in tempi brevi e con costi ridotti. Esso verte essenzialmente sulla repressione dei reati di scarsa gravità: poiché oltre il 90% delle sanzioni penali pronunciate in Svizzera sono pene inferiori ai tre mesi di detenzione, si è ritenuto che una riorganizzazione risulti funzionale soprattutto in questo settore.

Per sommi capi, si propone dunque di alleggerire il Tribunale penale cantonale dai reati meno gravi, deferiti ad un tribunale speciale. Poiché in Ticino i reati minori sono sempre stati di competenza dei Pretori, è parso indicato denominare Pretura penale questa nuova autorità giudiziaria. Ed in effetti i quattro Pretori delle Valli saranno chiamati a coadiuvare il nuovo magistrato che presiederà la Pretura penale, dotata di competenze leggermente maggiorate e di giurisdizione su tutto il cantone.

Alla centralizzazione del penale minore presso un unico tribunale deve corrispondere analoga riorganizzazione all'interno del Ministero Pubblico. Attualmente i casi meno gravi vengono generalmente gestiti dai segretari giudiziari, che tuttavia devono costantemente far capo ai Procuratori pubblici per ogni decisione, incidentale o di merito. Si propone pertanto di istituire in seno al Ministero pubblico un'apposita sezione, conferendo a sei giuristi la facoltà di firmare i propri atti giudiziari (procura), con conseguente qualifica di magistrato (Sostituto Procuratore pubblico).

2. Istituzione di una Pretura penale

2.1

L'istituzione di un'autorità giudiziaria analoga ai tribunali di polizia presenti in altri Cantoni potrebbe di per sé risolvere buona parte dei problemi del Tribunale penale cantonale (TPC), purché la sua competenza sia adeguatamente definita. Già la Commissione incaricata di procedere ad un esame preliminare in vista della riforma dell'organizzazione giudiziaria, presieduta dal Giudice federale Bianchi, si è chinata su questo aspetto, optando tuttavia per un Tribunale di polizia essenzialmente contravvenzionale, cioè dotato delle attuali competenze del Tribunale cantonale amministrativo in materia di contravvenzioni e delle attuali competenze penali del pretore (cfr. la proposta a pag.9 del rapporto 8 agosto 2000).

L'urgenza e la gravità della situazione del Tribunale penale cantonale suggeriscono un'impostazione leggermente diversa:

- la competenza dell'istituendo tribunale va perlomeno estesa fino a coprire tutto il settore attualmente disciplinato dal decreto d'accusa, ivi compresi i decreti d'accusa correzionali per delitti passibili di detenzione tra 15 giorni e tre mesi, attualmente di competenza del TPC (cfr. sotto, n. 2.2).
- perlomeno inizialmente, è opportuno che il nuovo tribunale si concentri esclusivamente sul penale minore, senza competenze di tipo amministrativo (cfr. sotto, n. 2.3).

La proposta di istituire un Tribunale di polizia ha avuto un'eco positiva nell'ambito della procedura di consultazione che è stata avviata in merito al rapporto della Commissione presieduta dal Giudice federale Bianchi; nel frattempo, saranno valutate le risposte pervenute a questo riguardo nell'intento di presentare un progetto di modifica totale della LOG entro la fine della legislatura.

L'istituzione della Pretura penale renderà necessaria una revisione dell'organizzazione della Pretura di Lugano e del relativo regolamento, poiché la stessa si vedrà confrontata con la disponibilità quasi integrale di un Pretore, un segretario assessore e il relativo personale amministrativo, che vengono sgravati delle competenze in materia penale.

2.2

Le competenze del TPC vertono attualmente su tutti i crimini e delitti, ad eccezione di quelli passibili di detenzione fino a un massimo di 15 giorni, assimilati alle contravvenzioni (pretore). Questo limite deve essere innalzato, escludendo dalla competenza del TPC tutte le pene fino ai tre mesi, che già oggi seguono la procedura del decreto d'accusa. In caso d'opposizione, la scarsa gravità dei reati così sanzionabili non giustifica un deferimento davanti ad una Corte d'Assise. Il TPC verrebbe in tal modo alleggerito di quasi la metà delle cause, tenendo però presente che si tratta di quelle più semplici. Negli anni 1999 e 2000 il TPC è infatti stato investito da 160 decreti d'accusa correzionali all'anno, rispetto a circa 185 atti d'accusa correzionali e criminali iscritti al ruolo annualmente.

L'assimilazione dei crimini e delitti di lieve entità con le contravvenzioni non solleva problemi di principio, ritenuto che in entrambi i casi vige quale tetto massimo una pena privativa di libertà fino a tre mesi. D'altronde, già attualmente, il pretore è competente per i crimini e delitti quando la pena proposta è l'arresto o la detenzione fino a 15 giorni (art 28 LOG). La distinzione tra la pena dell'arresto e quella della detenzione è peraltro divenuta essenzialmente teorica e destinata a sparire con l'imminente riforma del Codice penale svizzero. In tale contesto si potrà semmai esaminare se non innalzare ulteriormente il limite fino ai sei mesi, visto che il progetto di revisione della parte generale del CP prevede l'abolizione delle pene privative di libertà di durata inferiore, sostituite dal sistema dei giorni-multa.

Va ancora osservato come sia logico far confluire dinnanzi alla stessa autorità giudicante tutte le fattispecie disciplinate dalla stessa procedura del decreto d'accusa. Prevedere due differenti giudici in caso d'opposizione (p.es. contro una pena di 30 giorni d'arresto o di 30 giorni di detenzione) non ha molto senso, visto che già attualmente l'esecuzione di tutte le pene privative di libertà fino ai tre mesi è unificata (art.37 bis CP). Discutibile è inoltre il fatto che, a seconda dell'"etichetta" data dal PP alla pena proposta, l'accusato che intende far opposizione debba prendere in considerazione motivi più d'opportunità che giuridici, visto il differente impatto e la diversa pubblicità del processo pretorile rispetto a quello dinnanzi alle Assise correzionali. Per una critica del sistema, entrato in vigore nel 1988 con il "pacchetto di misure urgenti per alleggerire il carico dei magistrati penali" cfr. REP 1988, pagg. 253 segg.

2.3

L'evasione dei decreti d'accusa attualmente pendenti davanti alle Assise correzionali è da considerare urgente, sia per il rischio di prescrizione, sia perché darebbe fiato al TPC in una contingenza particolarmente difficile. E' pertanto auspicabile che l'istituendo tribunale inizi il suo esercizio consacrandosi al solo settore penale.

Il trasferimento delle competenze in materia di contravvenzioni amministrative dal Tribunale amministrativo cantonale ad un tribunale di polizia, suggerito dalla Commissione Bianchi, appare meno urgente e potrebbe tutt'al più avvenire in un secondo tempo. A meno di assegnare questo settore alla prevista Commissione indipendente di ricorso, che il rapporto Bianchi propone di ricavare dall'attuale Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.

Il problema non risiede tanto nel numero delle contravvenzioni amministrative contestate giudiziariamente (attualmente sotto i 400 incarti), che il Tribunale amministrativo cantonale riesce a gestire abbastanza bene mediante i relativi progetti di sentenza elaborati da vice-cancellieri e controllati da un giudice delegato. Le difficoltà d'integrazione di questo settore nel nuovo tribunale pretorile risiedono piuttosto nella procedura applicabile: se il nuovo tribunale dovesse assimilarli alle opposizioni contro i decreti d'accusa, con conseguente necessità d'indire un'udienza dibattimentale in contraddittorio tra le parti, la massa di lavoro diventerebbe imponente. Sarebbe d'altra parte insoddisfacente creare un nuovo tribunale dotandolo di due procedure: una essenzialmente scritta (amministrativa) e l'altra con pubblica udienza (penale), senza dimenticare che è perlomeno dubbio che la prima soddisfi i requisiti dell'art. 6 CEDU, probabilmente applicabili anche alle multe amministrative. In ultima analisi, il trasferimento all'istituendo tribunale del contenzioso sulle contravvenzioni amministrative comporta rischi tali da renderlo assolutamente sconsigliato nell'ambito di provvedimenti urgenti volti a soccorrere la giustizia penale: qualora si dovesse riconoscere anche in quest'ambito il diritto ad una pubblica udienza, la

Pretura penale si troverebbe già sul nascere sommersa da nuove incombenze, difficilmente valutabili.

2.4

La **composizione** della Pretura penale, così come proposta dal rapporto Bianchi per il Tribunale di polizia (i quattro pretori delle valli a tempo parziale e un magistrato a tempo pieno, coadiuvato da alcuni giuristi) risponde perfettamente anche alle esigenze imposte da competenze penali leggermente più estese. Onde evitare che l'istituendo tribunale si ritrovi sommerso dai casi attualmente pendenti presso il TPC e le Preture, è auspicabile la nomina di un magistrato straordinario a tempo determinato.

Nel 2000, il numero delle cause penali affluite in tutte le Preture del Cantone è stato di 823, comprese le procedure di commutazione della multa in arresto che hanno rappresentato almeno un terzo delle stesse, mentre i decreti d'accusa correzionali contro i quali è stata fatta opposizione al Tribunale penale cantonale sono stati 160.

Quest'onere può essere assunto da due magistrati, rispettivamente da un giudice a tempo pieno e dal contributo dato dai quattro Pretori delle Valli.

Come detto sopra non vi sono inconvenienti a che il pretore, attualmente competente per una pena fino a tre mesi d'arresto, possa pronunciarsi anche su di una pena detentiva di tre mesi. Lo stesso dicasi per la competenza territoriale della Pretura penale, che evidentemente va estesa a tutto il cantone. Ciò libererebbe dalle competenze penali le preture di città, che potrebbero in tal modo meglio far fronte al carico di cause civili.

D'altra parte, allo scopo di liberare il più possibile i Pretori delle valli chiamati a coadiuvare la Pretura penale, si propone di togliere ai suddetti pretori le attuali incombenze in materia di registro fondiario, registro di commercio ed esecuzioni e fallimenti. Queste possono essere assunte dall'Ufficio dei registri e dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona per le tre valli, rispettivamente dagli Uffici di Locarno per la Vallemaggia, trattandosi in definitiva di competenze improprie per un magistrato dell'ordine giudiziario. Le attuali strutture amministrative delle Preture non verranno per questo smantellate o trasferite: solo la loro direzione verrà centralizzata, ciò che risulta facilmente attuabile mediante le nuove dotazioni informatiche. A questo proposito è da rilevare che è allo studio un progetto per l'istituzione di quattro sportelli decentralizzati nei distretti minori che permetteranno l'accesso del pubblico a tutta una serie di servizi assicurati al cittadino dal dipartimento istituzioni, comprese le prestazioni degli Uffici esecuzione e fallimenti e degli Uffici dei registri.

Il magistrato a tempo pieno fungerà da **presidente** della Pretura penale, con il compito di distribuire gli incarti, restando ben inteso che i processi verranno condotti da un giudice unico. Vista la composizione del nuovo tribunale, la sua **ubicazione** ideale è Bellinzona.

2.5

La **procedura** seguita dai giudici della Pretura penale resterebbe quella prevista dal CPP, già oggi applicata dai pretori, con alcune semplificazioni. In particolare, si propone che, dopo la comunicazione orale del dispositivo e dei motivi della sentenza, l'intimazione della motivazione scritta avvenga solo su richiesta di parte.

La possibilità di condurre dei processi per direttissima, con presentazione dell'autore fermato in flagranza di reato da parte della polizia, seguendo una procedura essenzialmente orale, è invece stata lasciata cadere in quanto inadeguata alla realtà

ticinese. La Procura penale sarà dunque investita, su opposizione, dai decreti d'accusa stilati dal Ministero pubblico, e meglio da una sua apposita sezione (cfr. sotto n. 3.1).

2.6

La **costituzionalità** dell'istituenda Pretura penale non pone problemi. L'art. 76 cpv.1 della Costituzione cantonale prevede infatti che "La giurisdizione penale è esercitata: a) dal tribunale penale di prima istanza; (...)". La Pretura penale è appunto un tribunale penale di prima istanza, come lo è attualmente il Pretore in materia penale. D'altronde lo stesso art. 76, al suo cpv. 4, prevede genericamente che "la legge può attribuire a magistrati giudiziari e ad altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza (...)".

Analogamente, l'istituzione di una Pretura penale non viola la garanzia del giudice naturale (art. 10 Cost. cant.), nella misura in cui la LOG stabilisca il nuovo giudice.

3. ISTITUZIONE DEI SOSTITUTI PROCURATORI PUBBLICI

3.1

Sia il rapporto sul Ministero pubblico del 25 luglio 1997, sia quello della Commissione presieduta dal Giudice federale Bianchi, concordano nel ritenere il Ministero pubblico manifestamente sotto dotato per un corretto adempimento delle proprie incombenze. Viene auspicato un potenziamento progressivo e armonizzato con le graduali necessità organizzative. L'attenzione va quindi dapprima focalizzata sull'organizzazione interna del MP, con particolare riferimento ai reati di minore gravità, numericamente di gran lunga preponderanti.

In tale ambito è stato segnalato che il PP non ha la facoltà di adeguatamente delegare taluni provvedimenti o decisioni incidentali ai propri segretari giudiziari, non per difficoltà intrinseche al caso, ma per impossibilità giuridica legata al fatto che questi non hanno la qualità di magistrato, indispensabile per firmare provvedimenti giudiziari.

Molti degli attuali segretari giudiziari hanno completa formazione giuridica. Par dunque opportuno conferire procura ad alcuni di loro per direttamente firmare gli atti che preparano. Poiché non è giuridicamente possibile delegare simile facoltà a dei funzionari, ciò comporta la loro nuova qualifica come sostituti del Procuratore, inquadrandoli in una struttura preposta all'evasione dei reati minori, sotto la direzione di un Procuratore pubblico, che a sua volta riferirà al Procuratore generale. La squadra dei nuovi sostituti potrà così direttamente confrontarsi con le incombenze del caso concreto, senza dover costantemente richiedere avalli ad altro magistrato.

Si precisa tuttavia che i sostituti Procuratori pubblici non hanno alcun diritto soggettivo a essere successivamente designati alla carica di Procuratori pubblici, poiché il Gran Consiglio, quando sarà chiamato a eleggere i Procuratori pubblici, conserverà intatta la sua piena libertà di scelta.

3.2

Considerato che la competenza di merito per i reati minori è attribuita alla Pretura penale, parrebbe logico definire in modo corrispondente la **competenza dei sostituti procuratori**, limitandola ai casi contenibili in un decreto d'accusa, cioè fino ad una pena massima di tre mesi indipendentemente dalla qualifica formale del reato. In quest'ottica, se nel corso

dell'istruzione la fattispecie si rivela più grave, con conseguente competenza delle Assise correzionali, la causa inizialmente attribuita ad un sostituto dovrebbe essere ripresa da un Procuratore pubblico ordinario. Inversamente, quest'ultimo potrà retrocedere ad un sostituto i casi che risultassero meno gravi del previsto.

La definizione della competenza dei Sostituti PP in funzione della pena massima, rispettivamente della procedura applicabile (decreto d'accusa), presenta tuttavia l'incomodo che questa competenza non può essere accertata preventivamente in modo definitivo. Come detto, è infatti possibile che le indagini facciano emergere la maggior gravità del caso, non più risolvibile con un decreto d'accusa. Inoltre, la valutazione preventiva della gravità dei reati rischia di rendere molto laboriosa l'attribuzione degli incarti in entrata al MP. Sarebbe in effetti auspicabile che i casi minori vengano assegnati fin dall'inizio del procedimento ai sostituti PP, ciò che richiederebbe però di vagliare sistematicamente tutti i nuovi casi, onde stimarne l'effettiva gravità in funzione della pena prevedibile. Compito invero delicato, difficilmente delegabile ad un funzionario amministrativo e che comporterebbe un grosso dispendio di tempo.

Quale soluzione alternativa è pertanto stata esaminata la possibilità di definire la competenza dei Sostituti in funzione della qualifica giuridica del reato, limitandola ai delitti e alle contravvenzioni. In questo modo si otterrebbe un criterio di competenza facilmente individuabile fin dall'inizio, anche se leggermente più esteso. I delitti concretamente puniti con una pena superiore ai tre mesi sono in effetti piuttosto rari: in questi casi i Sostituti sarebbero abilitati a redigere un atto d'accusa e a sostenerlo davanti alle Assise correzionali, ciò che conferirebbe maggior interesse per la funzione di Sostituto PP.

D'altra parte, una competenza derivata dalla natura giuridica del reato presenta anche inconvenienti. Da siffatta competenza resterebbero infatti esclusi i crimini di scarsa gravità, quali per esempio i furti di qualche migliaio di franchi, che continuerebbero ad essere attribuiti ad un PP ordinario, nonostante vengano evasi con la procedura semplificata del decreto d'accusa e, in caso di opposizione, mediante giudizio della Pretura penale.

In ultima analisi, è altresì possibile cumulare i due summenzionati criteri di competenza, onde ottenerne i rispettivi vantaggi. In quest'ottica, tutte le contravvenzioni e tutti i delitti saranno automaticamente attribuiti per competenza ai sostituti PP, ciò che eviterà il laborioso vaglio degli incarti in entrata. D'altro canto, ai sostituti PP potranno essere assegnati anche quei reati che, pur essendo formalmente dei crimini, risultino fin dall'inizio come manifestamente poco gravi (cioè passibili di una pena fino a tre mesi al massimo) o si rivelino tali in corso di procedura. In tal modo si eviterà che un Procuratore pubblico ordinario venga distratto dai suoi compiti per dei casi bagatellari.

La circostanza che l'attività dei Sostituti Procuratori pubblici non sia esclusivamente limitata ai decreti d'accusa (Pretura penale), ma possa eccezionalmente estendersi a taluni processi correzionali (TPC) renderebbe certamente più attrattiva, anche nei suoi contenuti, la nuova funzione di Sostituto Procuratore pubblico: è verosimile che ad essa possano accedere i migliori tra gli attuali segretari giudiziari, purché il campo d'attività legato ai reati minori susciti interessi almeno pari a quelli presenti p. es. nel settore finanziario. Ciò anche nella prospettiva di una possibile carriera all'interno del Ministero pubblico o nella magistratura, come appunto recentemente auspicato dal Gran Consiglio (cfr. Legge del 26 giugno 2000 sul potenziamento del MP e del TPC, capitolo IV, lett. d). L'accresciuta responsabilità dei Sostituti PP è d'altronde temperata dal rafforzamento della struttura gerarchica del Ministero Pubblico (cfr. sotto n. 3.4): il Procuratore Pubblico posto a capo della sezione dei reati minori (oltre al PG) avrà la facoltà di ritirare un incarto ad un sostituto e assegnarlo ad un PP.

E' d'altronde verosimile che entro pochi anni i limiti che attualmente disciplinano la procedura del decreto d'accusa - e pertanto anche le competenze della Pretura penale e dei Sostituti PP - trovino una nuova dimensione con la riforma del Codice penale e con l'avvento di una procedura penale unificata a livello nazionale, con probabile estensione della nozione di scarsa gravità e del decreto d'accusa fino a ad una pena di sei mesi di detenzione, rispettivamente di giorni-multa.

3.3

In questo contesto, deve pure essere affrontata la questione delle sanzioni contravvenzionali del diritto amministrativo, assimilabili per gravità al penale minore e talvolta effettivamente attribuite per competenza al Ministero pubblico.

Da un primo esame non traspare che questo settore sia di grande impiccio al Ministero pubblico, che trarrebbe poco giovamento da un trasferimento di competenza ad altri servizi. D'altra parte, anche quest'ultimi si troverebbero talvolta confrontati con incarti complessi, con conseguente necessità di un'inchiesta approfondita, probabilmente più agevole per un'autorità inquirente che per un ufficio amministrativo.

L'istituzione di un gruppo di sostituti procuratori per i casi minori dovrebbe permettere di venire a capo della questione, in attesa di una riforma nel settore delle contravvenzioni amministrative, contestualmente alla revisione globale dell'organizzazione giudiziaria.

3.4

Si ricorda che, a fianco della prevista sezione per i reati minori, in seno al Ministero pubblico già esiste un gruppo di PP che si consacra ai reati finanziari. Nell'ottica di un organigramma più strutturato, anche tale gruppo dovrebbe avere un capo, che a sua volta riferirà al PG.

Analogamente, anche i procuratori pubblici attribuiti alla repressione dei cosiddetti reati di polizia dovrebbero essere inquadrati in una sezione dotata di un PP responsabile.

I tre Procuratori pubblici preposti alle rispettive sezioni saranno chiamati a lavorare in stretto contatto con il PG e va attribuita loro la funzione di aggiunto del Procuratore generale, con compiti di sorveglianza all'interno del Ministero pubblico. Il PG stesso continuerà, come finora, ad assicurare il coordinamento dei suoi uffici, parallelamente alla cura di incarti coinvolgenti enti pubblici o funzionari.

4. MODIFICA DEL TERMINE PER MOTIVARE LA SENTENZA

Dalle consultazioni svolte dal Gruppo di lavoro nell'ambito delle misure volte a lenire il sovraccarico del Tribunale penale cantonale è emerso che le Corti d'assise incontrano difficoltà nel redigere la sentenza motivata entro il termine di legge, attualmente di venti giorni (art. 263 CPP). Ciò si verifica in particolare nei processi celebrati dalla Corte delle assise criminali, spesso lunghi e complessi, con partecipazione obbligatoria degli assessori giurati.

Va riconosciuto che il termine di venti giorni è effettivamente corto quando si tratta di motivare accertamenti su fatti controversi e discussi sull'arco di numerose giornate dibattimentali; anche l'applicazione del diritto e la commisurazione della pena richiedono d'altronde motivazioni che la giurisprudenza federale vuole viepiù esaurienti. E ciò a maggior ragione che non si tratta di un termine d'ordine: la legge prevede infatti

esplicitamente che un superamento del termine di venti giorni comporta la nullità della sentenza.

Va peraltro rilevato che la complessità del procedimento non è necessariamente legata alla estrema gravità del reato: anche nei processi correzionali possono porsi quesiti altrettanto complessi che nei processi criminali. Inoltre, la partecipazione degli assessori giurati, facoltativa alle Assise correzionali, può rendere problematica la motivazione della sentenza da parte del giudice togato: chi è chiamato a redigerla deve infatti seguire anche il pensiero degli assessori giurati, non necessariamente coincidente con il proprio. Onde tener oggettivamente conto di queste difficoltà, si propone una contenuta estensione del termine redazionale, che viene portato a trenta giorni per i processi celebrati con il concorso di giurati (cioè sempre per le Assise criminali e solo eccezionalmente per le Assise correzionali).

Siffatta estensione del termine entro cui intimare la sentenza motivata non comporta automaticamente analogo prolungamento del termine per presentare il memoriale di ricorso per cassazione. Anche nei casi complessi, i venti giorni attualmente a disposizione delle parti restano infatti sufficienti per argomentare specifiche censure, compito certamente più contenuto rispetto alla redazione di una sentenza, la quale deve necessariamente estendersi a tutti i punti di fatto e di diritto. Inoltre, il termine per redigere il ricorso in cassazione inizia a decorrere ben più tardi di quello imposto al giudice per motivare il giudizio della Corte d'Assise, lasso di tempo che già può essere utilizzato per imbastire le censure ricorsuali sulla scorta delle motivazioni orali che accompagnano la pubblicazione del dispositivo.

5. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI MODIFICATI O INTRODOTTI EX-NOVO

Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910

Ad art. 1 cpv. 1:

l'elenco delle Autorità giudiziarie del Cantone è stato completato con la menzione della Pretura penale.

Ad art. 1a cpv. 1:

l'art. 146 cpv. 1 della vecchia Legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 precisava, conformemente alla normativa allora in vigore per i Giudici del Tribunale di appello, che anche i supplenti di questo stesso Tribunale erano eletti dal popolo. Ora, avendo la nuova Costituzione cantonale designato, nell'art. 36 cpv. 1 lett. a), il Gran Consiglio quale Autorità competente per l'elezione dei Giudici del Tribunale di appello, conviene indicare nell'art. 1a cpv. 1 LOG, per ragioni di chiarezza e di sicurezza giuridica, che i supplenti del Tribunale di appello sono parimenti nominati dal Gran Consiglio.

Ad art. 16:

viene abrogata la norma poiché si suggerisce di togliere ai Pretori dei Distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina le funzioni di ufficiale di esecuzione e dei fallimenti e di ufficiale dei registri.

Ad art. 28:

l'art. 28, nel suo nuovo testo, definisce l'organizzazione della Pretura penale, la quale avrà sede nel Distretto di Bellinzona e sarà composta da un Presidente a tempo pieno e di nuova nomina, che sarà coadiuvato dai Pretori dei Distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina; la Pretura penale avrà giurisdizione sull'intero territorio del Cantone. I casi sottoposti alla competenza della Pretura penale sono decisi da un giudice unico, e al Presidente spetta il compito di stabilire i criteri di ripartizione dei procedimenti.

Per poter assicurare un adeguato funzionamento, la sede della nuova Pretura penale dovrà disporre di un ufficio per il Presidente, di un ufficio per il Giudice straordinario, di un ufficio per il cancelliere, di un ufficio per due unità amministrative e di quattro uffici da due posti lavoro per i quattro Magistrati dei Distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina e per i rispettivi segretari assessori, i quali collaboreranno nell'ambito dell'udienza e nella stesura di progetti di sentenza. La nuova sede dovrà inoltre disporre di tre aule di udienza per la tenuta dei processi, oltre ad adeguati spazi ad uso archivio; per i dettagli si rinvia alle indicazioni riguardanti le ripercussioni finanziarie.

Ad art. 29:

viene stabilita la competenza della Pretura penale, la quale giudica le contravvenzioni, nonché i delitti e i crimini per i quali il Procuratore pubblico ha proposto la detenzione fino a tre mesi, l'arresto o la multa.

Per quanto riguarda la multa, si osserva che la Pretura penale potrà esaminare ogni caso senza limite alcuno (in precedenza i Pretori potevano giudicare le fattispecie riguardanti multe fino ad un importo di fr. 5'000.--; per importi superiori la competenza era delle Assise correzionali).

Ad art. 30:

considerato che i membri della Pretura penale sono cinque, non risulta necessario designare dei supplenti.

Ad art. 34:

le competenze delle Assise correzionali passano dal limite dei quindici giorni di detenzione a quello della detenzione superiore ai tre mesi.

Ad art. 54 cpv. 4:

allo scopo di assicurare al Ministero pubblico una struttura più gerarchica, si suggerisce di introdurre la figura di tre Procuratori pubblici che assisteranno il Procuratore generale nella conduzione dell'ufficio giudiziario; la denominazione viene modificata da sostituto in aggiunto per non generare confusione con la nuova figura dei sostituti Procuratori pubblici di cui si dirà all'art. 54a.

Ad art. 54a:

vengono istituiti sei sostituti Procuratori pubblici con le competenze del diritto penale minore, ossia, da un lato, le contravvenzioni e i delitti, e, dall'altro, i crimini, quando risulta adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell'arresto o della multa.

Oltre a tali competenze, i sostituti Procuratori pubblici potranno continuare a collaborare con i Procuratori pubblici anche nei casi di maggiore gravità e a dipendenza delle loro conoscenze e capacità specifiche; in tale loro funzione non avranno comunque competenze decisionali.

È opportuno precisare che la competenza dei sostituti Procuratori pubblici non ha carattere esclusivo; ciò significa che in determinati casi il Procuratore pubblico potrà occuparsi di reati minori e sostenere l'accusa davanti al giudice della Pretura penale.

Tenuto conto dei contenuti del cpv. 3, i sostituti Procuratori pubblici, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, potranno ordinare arresti, perquisizioni o sequestri.

Con il cpv. 5 si mira a conferire facoltà al Procuratore pubblico generale e ai tre aggiunti di modificare l'attribuzione di un determinato incarto da un sostituto Procuratore pubblico ad un altro oppure da un sostituto Procuratore pubblico ad un Procuratore pubblico. Ciò allo scopo di tener adeguatamente conto della particolarità di singole fattispecie.

Ad art. 58 cpv. 2:

la norma vigente assegna al Procuratore pubblico generale una generica vigilanza sul funzionamento del Ministero pubblico. L'ampiezza dell'ufficio giudiziario e l'istituzione dei nuovi sostituti Procuratori pubblici esigono la creazione di una struttura più gerarchica e il potenziamento delle competenze del Procuratore pubblico generale, poiché il Ministero pubblico conta ora infatti quindici Procuratori pubblici, ai quali si aggiungeranno i sei nuovi sostituti Procuratori pubblici, e una cinquantina di funzionari. La vigilanza sull'attività dei singoli Procuratori pubblici verte unicamente sui carichi di lavoro pendenti e mira a garantire che i magistrati trattino con la dovuta celerità i casi loro affidati. Rimane invece intatto il principio, sancito all'art. 57 cpv. 2 LOG, secondo cui ogni Procuratore pubblico agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza: in modo particolare, il Procuratore pubblico generale non ottiene pertanto la facoltà di avocare a sé un procedimento penale.

Ad art. 60 cpv. 2:

il periodo di nomina dei giudici dell'istruzione e dell'arresto è portato da cinque a sei anni per mettere formalmente la norma in sintonia con la nuova Costituzione cantonale, la quale stabilisce, nell'art. 81 cpv. 1, che i magistrati stanno in carica sei anni.

Ad art. 63:

si tratta di un puro adeguamento formale alla creazione della Pretura penale.

Ad art. 64 cpv. 2:

il periodo di nomina dei due supplenti del Consiglio di vigilanza è portato da cinque a sei anni per adeguare la norma al principio secondo cui, in base alla nuova Costituzione cantonale, i magistrati stanno in carica sei anni.

Disposizioni transitorie e finali della Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910

Ad art. 12:

il primo periodo di nomina del Presidente della Pretura penale viene fatto coincidere con la scadenza dei mandati dei pretori; quello dei sostituti Procuratori pubblici con la scadenza ordinaria dei mandati dei Procuratori pubblici titolari.

Ad art. 13:

si tratta della base legale necessaria per procedere alla designazione, per il periodo di due anni, di un Giudice straordinario incaricato di coadiuvare la Pretura penale nella fase iniziale in cui alla stessa affluiranno i casi pendenti presso il Tribunale penale cantonale e le Preture.

Ad art. 14:

si tratta di una norma molto importante, poiché consente di trasferire immediatamente alla Pretura penale, con l'entrata in vigore della presente riforma, tutti i procedimenti pendenti davanti al Tribunale penale cantonale (erano 185 i decreti d'accusa con opposizione pendenti al 31 dicembre 2000) e alle Preture (erano 276 i casi pendenti davanti a tutte le Preture del Cantone al 31 dicembre 2000, inclusi i casi, più semplici, di commutazione della multa in arresto).

Pure gli incarti pendenti presso i Procuratori pubblici potranno essere immediatamente trasferiti ai nuovi sostituti Procuratori pubblici senza far capo a nuovi atti istruttori.

Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994**Ad art. 2 cpv. 4:**

si precisa, per ragioni di chiarezza, che tutte le disposizioni concernenti il Procuratore pubblico valgono anche per i sostituti Procuratori pubblici; ciò al fine di evitare la modifica di un elevato numero di articoli.

Ad art. 8:

a contare dal 1. gennaio 2000, sono entrate in vigore nuove norme federali concernenti il casellario giudiziale, che hanno sancito in particolare l'istituzione di un unico casellario giudiziale informatizzato con sede a Berna; i Cantoni sono stati chiamati ad istituire un Servizio di coordinamento cantonale, il quale è stato inserito nella struttura del Ministero pubblico. Vengono quindi a cadere le competenze in materia sin qui assunte dalla Divisione della giustizia.

Ad art. 28 cpv. 1, art. 30 cpv. 2, art. 42 cpv. 1 e art. 44 cpv.1:

si tratta di un puro adeguamento redazionale all'istituzione della Pretura penale.

Ad art. 50 cpv.2:

la norma vigente non ha più senso, poiché la Pretura penale ha giurisdizione su tutto il territorio del Cantone.

Ad art. 207 cpv. 1 e 2:

si tratta di un puro adeguamento formale alle esigenze della Pretura penale.

Ad art. 260 cpv. 4 e 5:

si tratta di una novità che viene introdotta al cpv. 5, consistente nel capovolgere il principio oggi valevole per il Pretore in materia di motivazione della sentenza. Per la Pretura penale si stabilisce che la sentenza viene notificata senza motivazione, e che l'accusato, il

Procuratore pubblico e la parte civile possono chiedere detta motivazione con comunicazione scritta (davanti alle Assise correzionali viene invece mantenuta l'attuale regolamentazione, che prevede la notifica della sentenza senza motivazione soltanto se le parti vi rinunciano espressamente).

Lo scopo di questa innovazione è quello di accelerare ulteriormente le procedure.

Ad art. 263 cpv. 2:

per considerare i casi complessi, il termine per l'intimazione della sentenza è aumentato da venti a trenta giorni per i dibattimenti che si svolgono con il concorso di assessori - giurati.

Ad art. 264 cpv. 4 e 5:

vedi art. 260 cpv. 4 e 5, di cui costituisce il corollario.

Ad art. 273, art. 274 e art. 275 cpv. 2 lett. b):

si tratta di un puro adeguamento formale alla creazione della Pretura penale.

Per quel che riguarda l'obbligo per l'accusato di essere assistito da un difensore nel corso del dibattimento davanti al Giudice della Pretura penale, si rinvia al messaggio concernente la Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, e meglio al nuovo testo, ivi contenuto, dell'art. 49 del Codice di procedura penale.

Si è inoltre approfittato della presente riforma per eliminare alcune incongruenze tra i processi d'assise e quelli pretorili. Infatti, stando alla lettera dell'attuale art. 273, a questi ultimi sarebbero applicabili unicamente le disposizioni del titolo VIII, capitolo I, che vertono sugli atti preparatori del dibattimento. La nuova formulazione dell'art. 273 chiarisce invece che ai processi di fronte al Giudice della Pretura penale sono applicabili per analogia, riservate le norme contrarie di legge, le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV. In tal modo, sono applicabili per analogia ad esempio anche le norme sulle misure disciplinari (art. 236), sul rinvio e la sospensione del dibattimento (art. 237), sui testimoni (art. 240), sulla falsa testimonianza (art. 246), sulle deposizioni in istruttoria (art. 247), sulla lettura di atti processuali (art. 249), sui nuovi fatti (art. 250), sulla sentenza di condanna e di assoluzione (artt. 261 e 262) e sulle pretese civili (artt. da 265 a 272). Dall'art. 274 cpv. 1 viene tolta la norma secondo cui il Giudice può dispensare dalla loro presenza le parti con domicilio all'estero, se esse adducono motivi importanti e se il procedimento può essere condotto nonostante la loro assenza: di conseguenza, suggeriamo che anche in quest'ambito si debba applicare, in virtù del rinvio sancito dall'art. 273, la disposizione generale di cui all'art. 229 cpv. 1, il quale stabilisce che il Presidente, sentito il Procuratore pubblico e tutte le parti, può autorizzare l'accusato a non presenziare al dibattimento, se sono fatte valere preminenti ragioni. Da ciò discende che in base alle attuali norme legali, un accusato domiciliato in Svizzera, a differenza di uno che vive all'estero, non può addurre importanti ragioni per essere dispensato dal comparire dinanzi al Pretore, la sua assenza comportando sempre l'applicazione delle disposizioni sulla contumacia, mentre il Presidente delle Assise correzionali o criminali lo può dispensare dal comparire se fa valere preminenti ragioni. Ora, il nuovo testo dell'art. 274 cpv. 1 elimina questa disparità fra accusati domiciliati in Svizzera e accusati domiciliati all'estero, assoggettando gli uni e gli altri alla medesima normativa concernente la dispensa dal comparire al dibattimento sia per i processi di fronte al Giudice della Pretura penale, sia per quelli davanti alle Assise criminali o correzionali.

Ad art. 276 cpv. 1, 2, 3 e 6:

si tratta di adeguamenti formali, con l'osservazione che al cpv. 2 è stato precisato il nuovo principio riguardante la motivazione della sentenza di cui si è detto nel commento ad art. 260 cpv. 4 e 5.

Ad art. 278 cpv. 1:

si tratta di una modifica puramente formale.

Ad art. 302 cpv. 1 e art. 323 cpv. 1 lett. c):

si tratta di un adeguamento puramente formale.

Ad art. 329 cpv. 1 e 2:

vedi commento ad art. 8.

Ad art. 347 cpv.3, art. 349 cpv. 1 lett. b) e art. 350 cpv. 1:

si tratta di puri adeguamenti formali.

Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965

Ad art. 39 lett. a):

si tratta di un adeguamento di carattere formale, con la precisazione che l'importo massimo della tassa di giustizia è stato portato da fr. 1'000.-- a fr. 2'000.-- in considerazione dell'aumento delle competenze rispetto a quelle dei Pretori.

Legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998

Legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997

Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'esecuzione sul fallimento del 12 marzo 1997

Le modificazioni che vengono suggerite riguardano il cambiamento di competenza in tali materie, che passano dai Pretori dei Distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina agli ufficiali dei registri. Come detto nella parte generale, gli attuali servizi dello Stato operanti in tali Distretti manterranno le loro sedi e i posti di lavoro in loco. Grazie all'ausilio dei mezzi informatici attualmente in dotazione, sarà possibile dirigerli e gestirli con l'intervento di un ufficiale da Bellinzona, rispettivamente da Locarno, i quali potranno avvalersi della collaborazione di un funzionario responsabile a livello regionale oltre che degli addetti attualmente in funzione. I dettagli organizzativi saranno ulteriormente definiti dal Governo.

Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973

Ad art. 1:

completa la norma precisando l'onorario del Presidente della Pretura penale e dei sostituti Procuratori pubblici.

Ad art. 2 cpv. 1:

si stabilisce che come il Presidente del Tribunale di appello e quello dell'ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, anche il Presidente della Pretura penale riceve un'indennità annua di fr. 2'000.--.

6. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE 2000-2003, RIPERCUSSIONI FINANZIARIE E CONSEGUENZE DI NATURA LOGISTICA

L'argomento in questione costituisce un tassello, che riveste carattere di urgenza, nell'ambito della revisione della Legge organica giudiziaria civile e penale, tema, questo, che è trattato nell'Allegato 4, concernente il piano delle principali modifiche legislative, delle Linee direttive 2000-2003.

Sotto il profilo economico, va rilevato che la riforma non comporta costi sproporzionati. Per quanto concerne il Ministero pubblico non vi è creazione di nuovi posti, ma soltanto la riqualifica di alcuni segretari giudiziari, con conseguente adeguamento salariale. Per la Pretura penale è invece necessaria la nomina di un nuovo magistrato a tempo pieno, che la presiederà, di un cancelliere avente formazione giuridica e di due funzionari amministrativi. Come già indicato, per evitare il soffocamento iniziale della Pretura penale si ritiene inoltre necessario designare temporaneamente, per il periodo di due anni, un magistrato supplementare che coadiuvi il Presidente nello smaltimento degli arretrati.

L'istituzione della Pretura penale, con l'attribuzione del Presidente, del cancelliere e di due funzionari amministrativi, cagionerà allo Stato, ivi compresi gli oneri sociali, spese annue supplementari pari a fr. 480'000.--; i costi aggiuntivi che deriveranno, presso il Ministero pubblico, dalla creazione di sei sostituti Procuratori pubblici, tratti dai segretari giudiziari, ammontano annualmente a fr. 398'000.--, per un totale complessivo, quindi, di fr. 878'000.-- l'anno. A ciò vanno aggiunti, per il primo biennio, la retribuzione del Giudice straordinario attribuito alla Pretura penale, pari, ivi compresi gli oneri sociali, a fr. 221'000.-- l'anno, per un totale complessivo di fr. 442'000.--, come pure lo stipendio di una funzionaria amministrativa straordinaria per lo stesso periodo, con la conseguente spesa (per il biennio) di fr. 90'000.--.

L'istituzione della Pretura penale implica evidentemente delle nuove esigenze dal profilo logistico e per le attrezzature.

Per insediare la Pretura penale, si prevede di occupare, facendo capo a un contratto di locazione, gli spazi dello stabile amministrativo ex Swisscom di Bellinzona. In quest'ambito, la parte in cui sarà ubicata la Pretura penale avrà una superficie totale di 540 mq., e la pigione annua, che rappresenterà una spesa di gestione corrente, ammonterà a fr. 97'272.--.

I costi dell'intervento possono essere riassunti nel modo seguente:

- fr. 31'000.-- per spese di trasformazione interna;
- fr. 100'000.-- per la telefonia, l'infrastruttura e la rete;

- fr. 170'000.-- per l'informatica (PC, schermi, stampanti, programmi);
- fr. 210'000.-- per l'arredamento.

Di conseguenza, i costi complessivi unici ammonteranno a fr. 511'000.--, ai quali si aggiungono fr. 98'000.-- annui per le spese di locazione. Questi importi saranno iscritti a Preventivo 2002 nei conti di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente l'istituzione della Pretura penale e della funzione di sostituto Procuratore pubblico

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 giugno 2001 no. 5134 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

**Autorità
giudiziarie**

¹Le autorità giudiziarie del Cantone sono: il Tribunale d'appello e le sue sezioni e camere, le Assise criminali, le Assise correzionali, la Pretura penale, i Pretori ed i Giudici di pace.

Art. 1a cpv. 1

Organizzazione

¹Il Tribunale d'appello è composto di 21 giudici e di 12 supplenti, nominanti dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni; esso è suddiviso in tre Sezioni:

- la Sezione di diritto civile;
- la Sezione di diritto pubblico;
- il Tribunale penale cantonale.

I membri di una Sezione non possono essere membri di un'altra Sezione, riservate le norme sulle supplenze.

Il Tribunale comprende inoltre la Camera per l'avvocatura e per il notariato e la Commissione amministrativa.

Art. 16

**e) funzioni dei
pretori dei
distretti minori**

Abrogato.

II. Pretura penale

Art. 28

Organizzazione

¹La Pretura penale ha sede nel distretto di Bellinzona ed è composta del presidente e dei pretori dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

²Il presidente è nominato dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni e deve avere i requisiti per essere giudice di appello.

³I casi sottoposti alla competenza della Pretura penale sono decisi da un giudice unico; il presidente, sentiti i membri, stabilisce i criteri di ripartizione dei procedimenti.

Art. 29

Competenza

¹La Pretura penale giudica:

- a) le contravvenzioni;
- b) i delitti e i crimini per i quali il Procuratore pubblico abbia proposto la detenzione fino a tre mesi, l'arresto o la multa.

²Entro questi limiti, la competenza della Pretura penale si estende ai reati previsti:

- a) dal Codice penale svizzero;
- b) da leggi fiscali della Confederazione od altre leggi federali, quando l'autore non si assoggetta alla decisione dell'autorità amministrativa e chiede di essere giudicato da un'autorità giudiziaria (artt. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo);
- c) da leggi federali speciali o leggi cantonali, quando il giudizio non è attribuito ad autorità amministrative cantonali.

Art. 30

Supplenza

I componenti della Pretura penale si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa, riservate le competenze della Camera dei ricorsi penali.

Art. 34

Assise correzionali

¹Le Assise correzionali sono composte di un membro del Tribunale penale cantonale e di tre assessori - giurati e giudicano i delitti e i crimini per i quali il Procuratore pubblico propone come pena la detenzione superiore a tre mesi.

²Le Assise correzionali giudicano pure i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione od altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone come pena la detenzione superiore a tre mesi (artt. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo).

Art. 54 cpv. 4

**Organizzazione
Procuratori pubblici**

⁴Il collegio dei Procuratori pubblici designa nel suo interno, per l'intero periodo di nomina, tre aggiunti del Procuratore pubblico generale.

Art. 54a (nuovo)

**Sostituti Procuratori
pubblici**

¹Al Ministero pubblico sono aggregati sei sostituti Procuratori pubblici; essi sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni e devono avere i requisiti per essere Procuratori pubblici.

²I sostituti Procuratori pubblici coadiuvano i Procuratori pubblici ed esercitano l'azione penale:

- a) nelle contravvenzioni e nei delitti;
- b) nei crimini, quando risulta adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell'arresto o della multa.

³Le disposizioni di legge che reggono l'attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici.

⁴Se emerge, nel corso delle indagini, che un crimine, affidato per competenza a un sostituto Procuratore pubblico, riveste una gravità tale da far apparire adeguata una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, il procedimento è continuato da un Procuratore pubblico; gli atti compiuti dal sostituto Procuratore pubblico conservano nondimeno la loro validità.

⁵Il Procuratore pubblico generale e i tre aggiunti possono modificare, anche in corso di procedura, l'attribuzione degli incarti ai sostituti.

Art 58 cpv. 2 (nuovo)

**c) del Procuratore
pubblico generale**

²Il Procuratore pubblico generale, coadiuvato dai tre aggiunti, vigila sull'attività dei singoli Procuratori pubblici e dei sostituti.

Art. 60 cpv. 2

Organizzazione

²I giudici dell'istruzione e dell'arresto sono nominati dal Gran Consiglio, il quale ne designa pure il presidente, e devono avere i requisiti per essere giudici di appello; il periodo di nomina è di sei anni.

Art. 63

Competenze

La Corte di cassazione e di revisione pronuncia:

- a) sui ricorsi per cassazione diretti contro sentenze dei giudici della Pretura penale e delle Corti d'assise criminali e correzionali;
- b) sulle istanze di revisione di sentenze pronunciate da dette autorità.

Art. 64 cpv. 2

Costituzione ²Il Consiglio di Stato designa ogni sei anni due supplenti scelti tra i magistrati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 (nuovo)

Nomina del presidente della Pretura penale e dei sostituti Procuratori pubblici ¹Il primo periodo di nomina del presidente della Pretura penale scade il 31 maggio 2004.
²Il primo periodo di nomina dei sostituti Procuratori pubblici scade il 31 dicembre 2002.

Art. 13 (nuovo)

Giudice straordinario presso la Pretura penale Presso la Pretura penale, per il periodo di due anni a partire dall'assunzione dell'ufficio, vi è, per coadiuvare gli altri magistrati, un giudice straordinario, nominato dal Gran Consiglio; il suo onorario è pari a quello di un pretore.

Art. 14 (nuovo)

Trasferimento di competenze Con l'entrata in vigore della modifica concernente gli artt. 28, 29, 30, 34 e 54a, le relative procedure, pendenti davanti al Tribunale penale cantonale, alle Preture e ai Procuratori pubblici, sono regolate secondo le nuove disposizioni di legge.

II.

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 4 (nuovo)

B. Pubblicità dell'azione penale

⁴Le disposizioni di legge che reggono l'attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici.

Art. 8

II. Ad autorità amministrative

Ogni sentenza delle Corti di assise, della Corte di cassazione e revisione e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, entro tre giorni dalla crescita in giudicato:

- a) al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale;
- b) alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.

Art. 28 cpv. 1

B. Pubblicità delle udienze

¹Le udienze davanti ai giudici della Pretura penale, alle Corti d'assise e alla Corte di cassazione e revisione sono pubbliche; nondimeno è vietato ai minori di anni quindici di assistere ai dibattimenti, salvo decisione contraria del presidente della Corte.

Art. 30 cpv. 2

B. Sanzioni disciplinari I. Casi

²Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal Procuratore pubblico, dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto, dal giudice della Pretura penale e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione.

Art. 42 cpv. 1

III. Notifica

¹I presidenti del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e revisione penale e della Camera dei ricorsi penali, il giudice della Pretura penale, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ed il Procuratore pubblico notificano la loro esclusione alla Camera dei ricorsi penali; i giudici alla presidenza del collegio di cui fanno parte; gli assessori - giurati al presidente della Corte di assise alla quale sono chiamati; i segretari al giudice presso il quale funzionano.

Art. 44 cpv. 1

II. Procedura

¹La domanda di ricusa viene trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice ed alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente delle Assise correzionali, del giudice della Pretura penale, del Giudice dell'istruzione e dell'arresto o del Procuratore pubblico.

Art. 50 cpv. 2

**II. Difesa d'ufficio
1. Designazione**

²Abrogato.

Art. 207 cpv. 1 e 2

**C. Decreto di accusa
I. Principio
1. In generale**

¹Il decreto di accusa formalizza il deferimento dell'accusato al giudice della Pretura penale in materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il Procuratore pubblico ritiene adeguata la pena della detenzione non superiore a tre mesi, dell'arresto o della multa.

²Abrogato.

Art. 260 cpv. 4 e 5 (nuovo)

**C. Sentenza
I. Contenuto**

⁴Nei processi celebrati davanti alle Assise correzionali, la sentenza può essere notificata senza motivazione se l'accusato, il Procuratore pubblico e la parte civile vi rinunciano con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi; la rinuncia decade con la presentazione della dichiarazione di ricorso per cassazione.

⁵Nei processi celebrati davanti al giudice della Pretura penale, la sentenza è notificata senza motivazione, riservata la facoltà dell'accusato, del Procuratore pubblico e della parte civile di chiederla con notifica scritta entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi.

Art. 263 cpv. 2 (nuovo)

**IV. Redazione e
intimazione**

²Il termine di intimazione è di trenta giorni, sotto pena di nullità, per i dibattimenti che si svolgono con il concorso di assessori - giurati.

Art. 264 cpv. 4 e 5 (nuovo)

V. Pubblicazione

⁴Nei processi davanti alle Assise correzionali, il presidente, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono rinunciare ad esigere la motivazione della sentenza.

⁵Nei processi davanti al giudice della Pretura penale, il presidente, comunicati oralmente i dispositivi, avverte inoltre le parti che, entro il termine di cinque giorni, possono chiedere la motivazione della sentenza.

Capitolo V

Giudizio del giudice della Pretura penale sulla opposizione al decreto di accusa

Art. 273

A. Atti preparatori del giudice della Pretura penale

Le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV, si applicano per analogia anche al giudice della Pretura penale, riservate le norme contrarie di legge.

Art. 274

B. Dibattimento

¹Nel giorno fissato dalla citazione, le parti compaiono per il dibattimento.

²Se il Procuratore pubblico non intende presenziare al dibattimento, deve notificarlo al giudice e alle parti entro tre giorni dall'intimazione dell'ordinanza sulle prove.

³Il giudice dirige il dibattimento, interroga la parte civile e l'accusato; assume le prove e dà la parola al Procuratore pubblico, alla parte civile, al difensore e da ultimo all'accusato; le parti e il Procuratore pubblico possono pure rivolgere interpellanze ai testimoni ed ai periti.

Art. 275 cpv. 2 lett. b)

C. Verbale

b) il nome e il cognome del giudice, del Procuratore pubblico e del difensore;

Art. 276 cpv. 1, 2 e 6

D. Sentenza

¹Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile ed al Procuratore pubblico.

²Il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, pure entro il termine di cinque giorni, la motivazione della sentenza.

⁶Abrogato.

Art. 278 cpv. 1

F. Rimedi di diritto

¹Contro la sentenza del giudice della Pretura penale sono ammessi il ricorso per cassazione e la domanda di revisione.

Art. 302 cpv. 1

IV. Giudizio sul merito
1. Rinvio

¹Se la domanda di revisione è accolta, la Corte rimette il giudizio alle Assise competenti secondo l'atto di accusa, costituite da altri giudici e giurati, o a un altro giudice della Pretura penale.

Art. 323 cpv. 1 lett. c)

E. Indennità alla parte lesa

c) dal giudice della Pretura penale negli altri casi.

Art. 329 cpv. 1 e 2

C. Casellario giudiziale

¹Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico.

²Il Servizio di coordinamento cantonale è l'autorità competente per la cancellazione d'ufficio (art. 41 cifra 4; art. 49 cifra 4, cpv. 2 CPS).

Art. 347 cpv. 3

F. Competenze del presidente del Tribunale penale cantonale e del giudice della Pretura penale

³Nei procedimenti dipendenti da decreto di accusa, le competenze previste dal presente articolo spettano al giudice della Pretura penale.

Art. 349 cpv. 1 lett. b)

H. Revoca della sospensione condizionale della pena

b) negli altri casi dal presidente del Tribunale penale cantonale se la condanna è stata pronunciata dalla Corte delle assise criminali o dalla Corte delle assise correzionali; dal giudice della Pretura penale se la condanna è stata da lui pronunciata o per decreto di accusa.

Art. 350 cpv. 1

I. Confisca

¹Nei casi di cui agli artt. 58 e 59 CPS, la confisca è ordinata dalla Corte o dal giudice della Pretura penale.

III.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 39 lett. a)

Tassa di giustizia
a) Processi

a) per i processi di competenza del giudice della Pretura penale, da fr. 20.-- a fr. 2'000.--;

IV.

la Legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

Ufficio del registro
fondiario

²Esso è diretto da un ufficiale nominato dal Consiglio di Stato; a giudizio del Consiglio di Stato, un ufficiale può essere chiamato a dirigere più uffici distrettuali.

V.

La Legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 1

Circondari
di registro

¹Ogni distretto ha un ufficio del registro di commercio diretto dall'ufficiale dei registri, coadiuvato dal personale addetto all'ufficio; a giudizio del Consiglio di Stato, un ufficiale può essere chiamato a dirigere più uffici distrettuali.

²Il Consiglio di Stato regola le funzioni di supplente.

VI.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 e 4 (nuovo)

Uffici d'esecuzione
e fallimenti

³A giudizio del Consiglio di Stato, un ufficiale può essere chiamato a dirigere più uffici distrettuali; in tal caso, il Consiglio di Stato regola le funzioni di supplente.

⁴Le attribuzioni dell'ufficiale, del supplente e degli impiegati sono determinate dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).

Art. 4 cpv. 2 e 3

Nomine e
supplenze

²In caso di simultaneo impedimento dell'ufficiale e del supplente, subentra l'ufficio designato dal Consiglio di Stato per regolamento.

³Abrogato.

VII.

La Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 1

Onorario dei magistrati

¹L'onorario dei magistrati è calcolato sulla base delle seguenti percentuali dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39a classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'art. 7a, cpv. 1, lett. a) della legge stipendi:

1. Giudici del Tribunale di appello	129%
2. Giudici dell'istruzione e dell'arresto	125%
3. Procuratore pubblico generale e Procuratori pubblici	123%
4. Pretori, Presidente della Pretura penale, Presidente del Tribunale di espropriazione e Magistrato dei minorenni	118,5%
5. Sostituti Procuratori pubblici	100%

Art. 2 cpv. 1

**Indennità al presidente
Indennità supplementari**

¹Il presidente del Tribunale di appello, il presidente dell'ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto e il presidente della Pretura penale ricevono un'indennità annua di fr. 2'000.--.

VIII.

Per consentire l'istituzione della Pretura penale è concesso un credito unico di fr. 511'000.- e un credito annuo complessivo di fr. 98'000.-- per le spese di locazione, importi che saranno iscritti a Preventivo 2002 nei conti di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

IX.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, e ottenuta l'approvazione della Confederazione per le modifiche della Legge sul registro fondiario, della Legge cantonale sul registro di commercio e della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

